T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 2 marzo 2009, n. 440

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 21 e 26 della legge n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 302 del 2009, proposto da:

B.P.M. S.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Bavaro e Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso lo studio Caputi Jambrenghi in Bari – Marina di S. Giorgio, via Abate Eustasio, 5;

contro

Autorità Portuale di Bari, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Fulvio Mezzina, con domicilio eletto presso la sede dell'Autorità Portuale sita in Bari, Piazzale Cristoforo Colombo, n. 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Comitato portuale n. 1 del 19.2.2009;
- del provvedimento prot. n. 1237 del 19.2.2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Portuale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, comma 10 della legge n. 1034/1971, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
Nella fattispecie all'esame di questo Collegio la B.P.M. s.r.l. ha impugnato la deliberazione n. 1/2009 dell'Autorità Portuale – Comitato Portuale di Bari adottata in data 19 febbraio 2009 di annullamento d'ufficio delle deliberazioni del Comitato Portuale n. 5 del 16 giugno 2004 e n. 6 del 28 luglio 2004 aventi ad oggetto l'affidamento alla B.P.M. s.r.l. della concessione delle stazioni marittime e dei servizi ai passeggeri e, per l'effetto, dell'atto formale di concessione demaniale marittima n. 3/2004 del 21 dicembre 2004.
In particolare la ricorrente B.P.M. s.r.l. contesta la mancanza dei presupposti che consentono l'adozione del provvedimento di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies legge n. 241/1990 (rectius vizio di legittimità dell'atto annullato e sussistenza di un interesse pubblico

concreto e attuale all'annullamento dell'atto), sostenendo la piena legittimità delle deliberazioni del Comitato Portuale n. 5 del 16 giugno 2004 e n. 6 del 28 luglio 2004 di affidamento alla Bari Porto s.r.l. della concessione delle stazioni marittime e dei servizi ai passeggeri e dell'atto formale di concessione demaniale marittima n. 3/2004 del 21 dicembre 2004 oltre che l'insussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento delle delibere del 2004 e della concessione demaniale.
Nel caso di specie, tuttavia, sono sussistenti entrambi i presupposti che giustificavano l'adozione dell'atto di annullamento di ufficio in autotutela, poiché indiscutibilmente le deliberazioni del Comitato Portuale n. 5 del 16 giugno 2004 e n. 6 del 28 luglio 2004 di affidamento alla B.P.M. s.r.l. della concessione delle stazioni marittime e dei servizi ai passeggeri ed il susseguente atto formale di concessione demaniale marittima n. 3/2004 del 21 dicembre 2004 risultano illegittimi, avendo l'Autorità Portuale di Bari proceduto nel 2004 alla costituzione di una società (la B.P.M. s.r.l.) con capitale iniziale sottoscritto integralmente dalla stessa Autorità (soggetto di diritto pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 2 legge n. 84/1994) cui affidava in via diretta (i.e. senza gara pubblica) e per la durata di venti anni la gestione dei servizi portuali, in tal modo contravvenendo alle regole dell'evidenza pubblica ed ai principi fondamentali di libertà di concorrenza, trasparenza e non discriminazione dettati in materia dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, oltre che specificamente dall'art. 6, comma 5 legge n. 84/1994 (in forza di tale ultima previsione normativa "L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c) è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.").
A tal riguardo va evidenziato che in forza dell'art. 2 della concessione demaniale n. 3/2004 la stessa ha per scopo la gestione da parte del Concessionario delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri di cui all'art. 1, lettera E) del D.M. 14.11.1994 nonché la gestione dei locali indicati nella concessione siti sul molo San Vito che sono destinati all'espletamento di attività, anche commerciali, connesse o accessorie al traffico passeggeri. Detta attività certamente si può definire "servizio pubblico" in quanto volto a soddisfare le esigenze di una platea indifferenziata di utenti (nel caso di specie i passeggeri delle navi) e bisogni di interesse generale consistenti nella erogazione diretta ed immediata di utilità alla collettività (cfr., sulla nozione di servizio pubblico, Cass. Civ., Sez. Un. n. 71/2000 e Cons. St. n. 6325/2000).
Alla stregua dell'art. 6, comma 1, lett. c legge n. 84/1994 "Nei porti di … Bari … è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, …: ... c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione …(cfr. D.M. 14.11.1994)". E' questa l'ipotesi ricorrente nel caso di specie.
Che la previsione normativa di cui all'art. 6, comma 5 legge n. 84, la quale sin dal 1994 prevedeva come unica modalità di affidamento del servizio in concessione la gara pubblica, si applichi al servizio oggetto della concessione demaniale n. 3/2004 si desume dalla stessa concessione che non a caso richiama nell'art. 2, quale scopo della concessione demaniale, la gestione da parte del Concessionario delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri di cui all'art. 1, lettera E) del D.M. 14.11.1994 nonché la gestione dei

locali indicati nella concessione siti sul molo San Vito che sono destinati all'espletamento di attività, anche commerciali, connesse o accessorie al traffico passeggeri. Ebbene l'art. 1, lettera E) del D.M. 14.11.1994 statuisce che "I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati: …
E) Stazioni marittime passeggeri. Gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri.".
E' evidente che i servizi di interesse generale richiamati dall'art. 2 della stessa concessione demaniale n. 3/2004 (il cui annullamento in autotutela è oggetto di impugnazione giurisdizionale in questa sede) sono proprio quelli di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) legge n. 84/1994 il cui affidamento in concessione necessita ai sensi dell'art. 6, comma 5 legge n. 84/1994 dell'espletamento di una gara pubblica (che nel caso di specie è mancata).
Anche ad ammettere che la gara pubblica di cui all'art. 6, comma 5 legge n. 84/1994 non sia una modalità esclusiva di affidamento del servizio in concessione e che nella presente fattispecie si sia in presenza di un'ipotesi di servizio pubblico locale di rilevanza economica la cui erogazione può avvenire attraverso uno dei tre modelli organizzativi previsti dall'art. 113, comma 5 dlsg n. 267/2000, non si può certo affermare che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di affidamento diretto in house (legittimo alla stregua delle coordinate della giurisprudenza comunitaria [cfr. Corte Giust. CE, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal] ed ammesso nel nostro ordinamento interno dall'art. 113, comma 5, lett. c dlgs n. 267/2000 unicamente con riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica), difettando i requisiti che pacificamente integrano detta ipotesi (derogatoria rispetto alla regola generale della necessaria indizione di una gara pubblica), vale a dire il controllo analogo (presupponente quantomeno la partecipazione pubblica totalitaria, in forza della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia [Cfr. Corte Giust. cit.]) da parte del soggetto pubblico e la destinazione prevalente dell'attività della società in house in favore del soggetto pubblico.
A tal proposito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 1/2008 ha affermato che "L'affidamento diretto (in house) di un servizio pubblico viene consentito tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidare la gestione del servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una «derivazione», o una longa manus, dell'ente stesso. Infatti, in ragione del cd. «controllo analogo», che richiede non solo la necessaria partecipazione pubblica totalitaria (posto che la partecipazione, pur minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società, alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla medesima un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi) e la presenza di strumenti di controllo da parte dell'ente più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile (non deve essere statutariamente consentito che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati; il consiglio di amministrazione della società deve essere privo di rilevanti poteri gestionali; all'ente pubblico controllante dev'essere consentito l'esercizio di poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale; l'impresa non deve acquisire una vocazione commerciale che renda precario il controllo dell'ente pubblico, con la conseguente

apertura obbligatoria della società ad altri capitali, fino all'espansione territoriale dell'attività a tutta l'Italia e all'estero; le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante) e della cd. «destinazione prevalente dell'attività» (cioè il rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell'impresa e le esigenze pubbliche che l'ente controllante è chiamato a soddisfare), l'ente «in house» non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa.".

Nella presente fattispecie il primo requisito (controllo analogo) è indubbiamente insussistente, data la incontestata partecipazione (seppur avvenuta in un momento successivo rispetto alla fase di costituzione della stessa) nel capitale della B.P.M. s.r.l. di soggetti privati, partecipazione tale da sovvertire ed inquinare la purezza del requisito "comunitariamente imposto" del controllo analogo (rectius totalitario) da parte del soggetto pubblico costituente e quindi imporre la necessità della gara pubblica (nel caso di specie non svoltasi) per l'affidamento del servizio e la scelta del contraente oltre che del socio privato.
Peraltro la delibera n. 5/2004 già contemplava ed auspicava all'art. 2 la futura partecipazione al capitale, inizialmente pubblico nella sua totalità, della società B.P.M. s.r.l. da parte di soggetti privati (cosa poi effettivamente avvenuta, senza che peraltro detti soci fossero selezionati con idonea gara pubblica).
Al riguardo ha recentemente evidenziato il Consiglio di Stato (cfr. decisione n. 591/2009):
"… Come risulta dalla sentenza della Corte di Giustizia resa inter partes (sentenza del 6 aprile 2006 Causa C-410/04), il diritto comunitario è nel senso che se nel corso della durata di un rapporto di concessione sorto per affidamento diretto muta la compagine sociale dell'affidatario (con l'ingresso anche minoritario di privati) ciò comporta vulnerazione dei principi sanciti dal Trattato in materia di concorrenza.

Se ne ricava che, oltre a dover sussistere nel momento genetico del rapporto, la proprietà pubblica della totalità del capitale sociale non solo deve permanere per tutta la durata del rapporto ma deve anche essere garantita da appositi e stabili strumenti giuridici, quali il divieto di cedibilità delle azioni posto ad opera dello statuto.
Sul punto, rilevato che analogo avviso risulta condiviso dalla decisione n. 1/2008 dell'Adunanza plenaria (che per negare la possibilità di far ricorso all'in house providing dà appunto rilievo alla cedibilità delle azioni prevista dallo statuto del soggetto destinatario dell'affidamento diretto), è sufficiente osservare che in mancanza di una stabile e certa incedibilità delle azioni, il rispetto delle regole della concorrenza sarebbe rimesso (come non è ragionevolmente consentito) alla costante vigilanza degli altri operatori del settore, i quali dovrebbero verificare, per tutta la durata del rapporto sorto per affidamento diretto, la permanenza in mano pubblica del capitale.".
Pertanto l'affidamento diretto in house presuppone che il soggetto affidatario non solo sia una società a totale partecipazione pubblica ma che tale assetto azionario permanga per tutta la durata della vita della società e sia garantito nel tempo da apposita clausola statutaria che contempli il divieto di cedibilità a privati delle azioni. Tutto ciò nel caso di specie non ricorre, considerato che la clausola n. 9 dello statuto della società B.P.M. s.r.l. prevede la libera trasferibilità delle partecipazioni in linea con la previsione di cui al punto 2 della delibera n. 5/2004.

Inoltre deve evidenziarsi il carattere di tassatività/stretta legalità delle ipotesi di affidamento diretto in house, carattere allo stato attuale della evoluzione normativa desumibile (con specifico riferimento ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, ma estensibile per analogia ai servizi pubblici nazionali, laddove si reputi il servizio pubblico svolto dalla B.B.M. s.r.l. di rilevanza nazionale) dalla previsione di cui all'art. 23-bis, commi 2 e 3 decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008:
"2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.".
Il riferimento contenuto nel comma 3 è evidentemente alla disciplina comunitaria dell'affidamento diretto in house (istituto di creazione giurisprudenziale).
Pertanto, alla luce del citato principio di stretta legalità, anche laddove si reputi il servizio pubblico svolto dalla B.P.M. s.r.l. di rilevanza nazionale, l'affidamento diretto alla stessa società sarebbe comunque privo di un idoneo fondamento normativo legittimante in via di eccezione l'affidamento in house, oltre che privo dei requisiti propri di detto affidamento (in primis il controllo analogo per le considerazioni espresse in precedenza).
A tal proposito va altresì evidenziato quanto statuito dal codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/2006) all'art. 30 (rubricato "Concessione di servizi"): pur non applicandosi le disposizioni del codice alle concessioni di servizi (comma 1) e ferme restando le discipline specifiche che prevedono, in luogo della concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici (evidente è il riferimento al modello dell'in house di cui all'art. 113, comma 5, lett. c dlgs n. 267/2000 applicabile ai servizi pubblici locali di rilevanza economica), "la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi", cosa che nel caso di specie con tutta evidenza non è avvenuta.
Né possono ritenersi integrati nel caso di specie gli estremi del modello organizzativo della società mista di cui all'art. 113, comma 5, lett. b TUEL (modello alternativo nella logica di cui all'art. 113, comma 5 dlgs n. 267/2000 rispetto allo schema dell'in house providing di cui alla lett. c ovvero della selezione con gara del contraente privato cui affidare il servizio pubblico locale di rilevanza economica [lett. a]), necessitante - come evidenziato dall'Adunanza

Plenaria n. 1/2008 - della presenza di un socio privato "operativo" (ovvero "industriale") e temporaneo selezionato con idonea gara pubblica che abbia dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza (tale ultima evidenza pubblica soddisfa le esigenze cui è sottesa l'evidenza pubblica nella scelta del contraente nella gara pubblica e rende pertanto fungibili l'evidenza pubblica nella scelta del socio privato "operativo" e l'evidenza pubblica nella scelta del contraente privato).
Il socio "operativo" è tale poiché concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso nel corso di una gara pubblica volta non solo alla scelta del socio privato ma anche alla definizione dell'affidamento del servizio operativo.
Proprio in forza di tale ultima considerazione l'evidenza pubblica per la scelta del socio privato operativo può legittimamente sostituire l'evidenza pubblica per la scelta del contraente.
Tuttavia nella fattispecie all'esame di questo Collegio non figura alcun socio privato "operativo" selezionato con idonea gara pubblica nonostante la dichiarazione contenuta nella parte finale del punto 2 della delibera n. 5/2004.
A tal fine non appare idonea la pubblicazione di un semplice avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse alla sottoscrizione di quote. Inoltre la scelta dei soci privati era demandata al consiglio di amministrazione sulla base di criteri indefiniti di certo non improntati alla logica comunitaria di tutela della concorrenza. Infine la selezione dei soci privati non era volta alla individuazione del socio "operativo".
Già detto quadro normativo e giurisprudenziale legittimava di per sé l'Autorità Portuale di Bari all'annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi de quibus (deliberazioni n. 5/2004 e n. 6/2004; concessione demaniale n. 3/2004) a fronte di una siffatta grave invalidità originaria degli stessi, anche a prescindere dalla valutazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, trattandosi all'evidenza di un'ipotesi di interesse pubblico in re ipsa, essendo stati violati dal soggetto pubblico costituente principi fondamentali di rilevanza costituzionale (art. 97 Cost.: imparzialità e buon andamento) e comunitaria (libertà di concorrenza nella partecipazione alle procedure concorsuali ad evidenza pubblica).
Sul punto ha evidenziato il Consiglio di Stato con decisione n. 4371/2004 con argomentazioni che questo Collegio ritiene di condividere che: "Per quanto concerne la giustificazione dell'interesse pubblico che deve sostenere l'adozione di atti di autotutela si deve osservare che l'obbligo di esternare le ragioni che sono a fondamento degli atti posti in essere in esito a procedimenti di secondo grado trova, in materia di annullamento di atti di aggiudicazione di gare pubbliche, un limite nella doverosa considerazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa in modo che, quando si accerti la violazione di tali principi, che sono a fondamento della tutela accordata alla libera concorrenza nella partecipazione alle procedure contrattuali ad evidenza pubblica, l'interesse pubblico perseguito è oggettivamente riscontrabile nella reintegrazione,attraverso l'atto di annullamento dell'aggiudicazione che abbia inciso i suddetti valori, del libero esplicarsi del confronto concorrenziale. Anche sul punto appare corretta, pertanto, la statuizione del primo giudice.".
In termini analoghi si è espresso il T.A.R. Puglia – Lecce (cfr. sentenza n. 1270/2008): "…, diversamente da quanto accade in materia di provvedimenti amministrativi c.d. di secondo grado, laddove la P.A. procedente se individua la necessità di annullare atti di primo grado,

deve non solo esplicitare il vizio di legittimità, ma anche dare contezza delle ragioni di pubblico interesse, non riconducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità, che l'inducono a rimuovere dal mondo del diritto l'atto stimato illegittimo (ex multis Cons. St. Sez. VI 14 gennaio 2000 n. 244), deponendo, in tal senso, anche l'espressa previsione dell'art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/90, purtuttavia, in materia di annullamento di atti di aggiudicazione di gare pubbliche, o di concessione di un pubblico servizio, tali principi trovano un limite nella doverosa considerazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, in modo che, quando si accerti la violazione di tali principi, che sono a fondamento della tutela accordata alla libera concorrenza nella partecipazione alle procedure contrattuali ad evidenza pubblica, l'interesse pubblico perseguito è oggettivamente riscontrabile nella reintegrazione, attraverso l'atto di annullamento dell'aggiudicazione che abbia inciso i suddetti valori, del libero esplicarsi del confronto concorrenziale (Cons. St. Sez. V 22 giugno 2004 n. 4371).
Nella specie, le considerazioni innanzi espresse, evidenziano la sussistenza dei presupposti suindicati al fine di ritenere la doverosità dell'annullamento dell'affidamento del servizio de quo alla ricorrente, oltre che la sussistenza, in re ipsa, dell'interesse pubblico all'annullamento medesimo.".
In ogni caso la deliberazione impugnata motiva diffusamente ed adeguatamente in ordine al suddetto profilo (rectius sussistenza di ragioni di interesse pubblico connesso, nel caso di specie, ad un risparmio di spesa ed alla convenienza economica derivante dall'annullamento in autotutela [punto peraltro afferente a valutazioni di merito amministrativo non sindacabili in sede giurisdizionale seppur censurate da parte ricorrente], rispetto di un termine ragionevole, adeguata considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati [sul punto la delibera impugnata n. 1/2009 si sofferma dettagliatamente sulle ragioni dei destinatari e dei controinteressati contestando le argomentazioni spese dalla odierna ricorrente nella memoria procedimentale ex art. 10 legge n. 241/1990 del 09.12.2008 prot. 1477/08] per utilizzare la terminologia e le categorie giuridiche proprie dell'art. 21-nonies, comma 1 legge n. 241/1990 introdotto dalla legge n. 15/2005), evidenziando la grave illegittimità provvedimentale posta in essere nel 2004 dall'Autorità Portuale di Bari ed il contrasto con i su menzionati principi comunitari specie in considerazione della considerevole durata (ventennale) della concessione demaniale che certamente non fa apparire irragionevole la distanza temporale (circa 5 anni) entro cui è intervenuta l'Autorità Portuale di Bari per annullare le deliberazioni del 2004 (cfr. sul punto la sentenza menzionata del TAR Puglia – Lecce n. 1270/2008 che ha ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela dopo sette anni dall'affidamento).
Ogni altro profilo di illegittimità del provvedimento impugnato evidenziato da parte ricorrente resta assorbito dalle considerazioni svolte in precedenza che inducono questo Collegio alla reizione nel merito del ricorso introduttivo.
Ne consegue che il presente ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari – Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 302/2009, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Condanna la ricorrente B.P.M. s.r.l. al pagamento alle spese di giudizio in favore della resistente Autorità Portuale di Bari, liquidate in complessivi €. 4.000,00, oltre IVA e CAP, nonché al rimborso del contributo unificato come per legge.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)